

**Cassazione civile, sez. lav., 13 maggio 2005, n. 10049**

*Processo del lavoro - appello - cancellazione dall'Albo professionale del difensore, disposta dal Consiglio dell'ordine, in epoca precedente il deposito del ricorso ad opera del medesimo professionista - causa di inesistenza del ricorso - configurabilità - sussistenza - «ratio» - successiva sanatoria per effetto della costituzione, ed acquiescenza, del convenuto - ammissibilità - esclusione*

La cancellazione dall'albo professionale disposta dal consiglio dell'ordine, in data anteriore al deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, privando l'avvocato dello *ius postulandi*, determina la mancanza di legittimazione del difensore al compimento del suddetto atto processuale; e, poiché le norme che disciplinano l'esercizio della professione forense sono di ordine pubblico, tale mancanza dà luogo ad inesistenza dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto irrilevante che la cancellazione fosse stata operata nell'esercizio dei poteri di autotutela, ovvero nell'ambito del procedimento contenzioso, considerato che il ricorso avverso il provvedimento del consiglio nella prima ipotesi non ha effetto sospensivo e che nel secondo caso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale è comunque travolto dalla sentenza delle S.U. che respinga il ricorso dell'interessato).